

CAMB/2018/66 del 22 ottobre 2018

**CONSIGLIO D'AMBITO**

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell'*in house providing* alla società San Donnino Multiservizi S.r.l. nel bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza (PR)**

IL VICE PRESIDENTE  
F.to Assessore Mirko Tutino

**CAMB/2018/66**

### CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2018** il giorno 22 del mese di ottobre 2018 alle ore 15:15 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2018/0006695 del 17/10/2018.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
3	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Vice Presidente Mirko Tutino, facente funzioni in sostituzione del Presidente Tiziano Tagliani invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell'*in house providing* alla società San Donnino Multiservizi S.r.l. nel bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza (PR)**

**Visti:**

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, inserito dall'art. 25, comma 1, lettera a) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, commi 20 e 21;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto, artt. 5 e 192;
- il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 recante disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto, art. 16;

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la l.r. 5 ottobre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;
- la l.r. 18 luglio 2017, n. 16 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 31;

**premessato che:**

- San Donnino Multiservizi S.r.l. è una società partecipata al 100% dal Comune di Fidenza (PR), in favore del quale svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base di un affidamento diretto del Comune di Fidenza regolato dalla convenzione stipulata il 29 dicembre 2006 e scaduta il 31 dicembre 2014;
- con deliberazione n. 4 del 21 marzo 2014, il Consiglio Locale di Parma ha espresso la volontà di mantenere il bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza in vista del nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione n. 10 del 5 novembre 2014, il Consiglio Locale di Parma ha proposto al Consiglio d’Ambito, per il bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza, di procedere al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma organizzativa dell’in *house providing* alla società San Donnino Multiservizi S.r.l., nonché di disporre, nelle more del procedimento per il nuovo affidamento, che, nel rispetto del principio di continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani quale servizio universale, il gestore resti comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio oltre la data di scadenza della convenzione prevista al 31/12/2014, fino alla decorrenza del nuovo affidamento;
- con deliberazione n. 22 del 28 maggio 2015, su proposta del Consiglio Locale di Parma, il Consiglio d’Ambito, ha approvato il Piano d’Ambito per la gestione del Servizio rifiuti Urbani per il territorio provinciale di Parma, contenente le modalità specifiche di organizzazione e gestione del servizio;

**richiamate inoltre:**

- la deliberazione n. 17 del 26 marzo 2014 con cui il Consiglio di Ambito, ad esito dell’istruttoria relativa agli obblighi di adeguamento degli affidamenti non conformi alla normativa europea ai sensi dell’art. 34, commi 20 e 21, del d.l. n. 179/2012, rilevava da un lato che tali obblighi non erano oggettivamente applicabili all’affidamento in parola in quanto contrattualmente destinato a cessare entro il 31/12/2014 e dall’altra evidenziava significative

criticità legate in particolare all'oggetto sociale eccessivamente ampio in termini statuari e all'effettivo svolgimento di attività di importanza primaria (produzione di gas e alla distribuzione di combustibili gassosi) diverse dalla gestione del servizio rifiuti oggetto dell'affidamento ove questa risultava, tra l'altro, ricompresa tra le cosiddette "altre attività", pertanto non rilevata come specifico centro di costo e svolta in massima parte mediante appalto a terzi;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Fidenza n. 74 del 16.11.2016, con cui, nell'ambito del programma di razionalizzazione delle società partecipate, è stato approvato il Progetto di scissione della Società San Donnino Multiservizi S.r.l. che ha visto la nascita, meramente strumentale al processo di razionalizzazione in atto, rispettivamente delle società denominate "Rete Gas Fidenza Srl" e "TLR Fidenza Srl", funzionale agli obiettivi di dismissione secondo procedure trasparenti delle attività non più strategiche per la società comunale, mantenendo però in capo alla suddetta società in house il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale;

**preso atto che:**

- con comunicazione acquisita al PG. AT n. 3301 del 21 maggio 2018 la società San Donnino Multiservizi S.r.l. trasmetteva per sottoporla al vaglio dell'Agenzia, la bozza di Piano industriale, comprensivo del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione in capo alla società medesima, al fine di dimostrare la sostenibilità tecnico-economica e la congruità dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel comune di Fidenza, nel rispetto delle norme di riferimento e degli atti ad oggi deliberati dal Consiglio Locale di Parma e dal Consiglio d'Ambito di Atersir;
- con comunicazione acquisita al PG. AT n. 4091 del 25 giugno 2018, a seguito dei rilievi su alcuni punti del Piano industriale già trasmesso, di cui al punto precedente, la società San Donnino Multiservizi S.r.l. trasmetteva i chiarimenti richiesti;
- con comunicazione acquisita al PG. AT n. 4406 del 10 luglio 2018 la società San Donnino Multiservizi S.r.l. trasmetteva la versione definitiva del Piano Industriale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino costituito dal territorio del Comune di Fidenza, comprensivo del Piano Economico Finanziario e relativa relazione esplicativa, come approvato dal Cd'A della Società nella seduta del 22 giugno 2018 e dal Consiglio Comunale di Fidenza con Delibera n. 35 del 28 giugno 2018;
- con protocollo PG. AT n. 4408 del 10 luglio 2018 l'Agenzia acquisiva agli atti la versione definitiva dello Statuto della società e la Delibera di Consiglio Comunale di Fidenza n. 34 del 28 giugno 2018 di approvazione delle modifiche dello Statuto di San Donnino Multiservizi S.r.l. in adeguamento alle richieste da parte dell'Agenzia e funzionali all'affidamento in *house providing* del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale;

**richiamata** integralmente la deliberazione n. 55 del 25 luglio 2018 con la quale il Consiglio d'ambito ha deliberato:

- di confermare, come da proposta del Consiglio Locale di Parma di cui alla deliberazione n. 4 del 21 marzo 2014, ai fini del nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza;
- di prendere atto della proposta del Consiglio Locale di Parma, di cui alla deliberazione n. 10 del 5 novembre 2014, in merito alla scelta della forma del nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale sopra individuato secondo il modello *in house providing* alla società San Donnino Multiservizi S.r.l., quale società partecipata al 100% dal Comune di Fidenza, fatta salva la verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la forma dell'*in house*;
- di prendere atto dell'attività istruttoria formalmente svolta propedeutica alla realizzazione della procedura di affidamento del servizio secondo la forma indicata e disporre il completamento;
- di rinviare a successivo e separato atto la conferma della modalità di affidamento e del conseguente affidamento del servizio, in esito alle risultanze dell'istruttoria espletata,
- di adempiere agli obblighi previsti dalle richiamate Linee Guida ANAC n. 7 e posti in capo, fra i vari soggetti, anche agli Enti di governo degli ambiti ottimali istituiti per l'affidamento dei servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica, avviando la relativa procedura;

**tenuto conto** che con comunicazione acquisita al protocollo dell'Agenzia n. PG.AT/2018/0006231 del 26 settembre 2018 la società San Donnino Multiservizi S.r.l. ha trasmesso:

- l'asseverazione del suindicato Piano Economico Finanziario della società San Donnino Multiservizi S.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Fidenza per il periodo 2019-2033 rilasciata dalla società KPMG, comprensivo della Relazione della società di revisione sui dati previsionali di San Donnino Multiservizi S.r.l.
- 2 Allegati alla suddetta Relazione, approvati dal CdA di San Donnino Multiservizi S.r.l. in data 22 giugno 2018: la Relazione al Piano economico, patrimoniale e finanziario pluriennale (il Piano) e la Relazione Tecnica al piano industriale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel comune di Fidenza;

**richiamati:**

- l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 ai sensi del quale *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di*

*affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;*

- l'art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138/2011, che attribuisce in via esclusiva agli enti di governo d'ambito (EGATO) *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, incaricandoli di:*
  - *effettuare la relazione prescritta dal suindicato art. 34, comma 20, dando conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;*
  - *assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, ricomprendendo, nel corpo della relazione, un piano economico-finanziario asseverato che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio;*
- l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, recante “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico” e in particolare:
  - *il comma 1, ai sensi del quale Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
    - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
    - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
    - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*
  - *il comma 2, ai sensi del quale Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti*

*un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;*

- *il comma 7, ai sensi del quale Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.;*
- *l'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.;*
- *l'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016 e, in particolare, il comma 4 ai sensi del quale Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;*
- *l'art. 16 del medesimo d.lgs. n. 175/2016 e in particolare:*
  - *il comma 1, ai sensi del quale Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;*
  - *il comma 2, ai sensi del quale Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*
    - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
    - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
    - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata*

*superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;*

- *il comma 3, ai sensi del quale *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.*;*
- *il comma 3-bis, ai sensi del quale *La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;**

**richiamati** pertanto i tre requisiti della società *in house*, già identificati dalla giurisprudenza comunitaria che si è sviluppata a partire dalla nota sentenza “Teckal” (C.G.C.E. 18 novembre 1999, causa C-107/98), così come codificati nel nostro ordinamento giuridico, secondo quanto indicato più sopra: della totale partecipazione pubblica; dell’esercizio da parte della dell’ente o degli enti locali titolari del capitale sociale di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi; della realizzazione da parte della società stessa della parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano;

**richiamata** inoltre la giurisprudenza che si è consolidata in merito all’affidamento *in house* quale una delle (tre) ordinarie forme organizzative dei servizi pubblici locali (e all’ampia discrezionalità della decisione di un ente pubblico di avvalersi del medesimo modello organizzativo seppur adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/07/2017 n° 355; e nello stesso senso tra le molte Cons. St., Sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599; Cons St., Sez. VI, sent. 11 febbraio 2013, n. 762; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 1781 e TAR Lombardia, Sez. I Brescia, 12/7/2018 n. 269);

**dato atto** che, nello svolgimento dell’attività istruttoria dell’Agenzia relativa alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta, la valutazione di adeguatezza degli assetti gestionali e tecnico industriali del modello organizzativo ha avuto riguardo al rispetto degli obiettivi della pianificazione regionale e degli standard previsti dalla pianificazione d’ambito, fermo restando che i contenuti del Piano d’ambito e i relativi allegati assumono valore indicativo ai fini della predisposizione della documentazione tecnico-economica e regolamentare da porre a base dell’affidamento;

**dato atto** che i profili dell’efficienza e dell’economicità del modello organizzativo proposto per l’erogazione del servizio sono stati verificati in particolare mediante:

- a) l’analisi preventiva della società, effettuata tramite il calcolo dei principali indicatori di redditività, produttività, analisi patrimoniale e finanziaria, sulla base della documentazione degli ultimi bilanci approvati da San Donnino Multiservizi S.r.l.; ciò allo

scopo di verificare i profili di redditività, produttività, solidità e liquidità dell'azienda nel suo complesso;

- b) l'analisi del Piano Economico Finanziario della società San Donnino Multiservizi S.r.l. presentato e asseverato ai fini del nuovo affidamento del servizio per il periodo 2019–2033, al fine di verificare per l'intera durata dell'affidamento la sostenibilità economica patrimoniale e finanziaria, nonché la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- c) la comparazione preventiva tra l'ammontare del Piano Economico Finanziario, presentato ai fini dell'affidamento del servizio, e l'ammontare del piano economico finanziario contenuto nel Piano d'ambito;
- d) la comparazione tra l'ammontare del Piano Economico Finanziario e l'ammontare dei piani economico finanziari, già a disposizione dell'Agenzia, dei gestori attualmente concessionari del servizio rifiuti urbani, con particolare riferimento ai piani economico finanziari maggiormente paragonabili con quello proposto in relazione alle modalità di erogazione del servizio (sistema misto, porta a porta, ecc.), alla percentuale di raccolta differenziata e alle caratteristiche del territorio servito (collina, pianura, costa, ecc.);

**considerata** la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ex art. 34, comma 20, del già citato d.l. n. 179/2012 predisposta dagli uffici dell'Agenzia e allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, dalla quale risulta che:

- il modello proposto per la gestione del servizio rifiuti urbani nel territorio del Comune di Fidenza prevede l'affidamento *in house* alla società San Donnino Multiservizi S.r.l. quale società a partecipazione mono-comunale del comune gestito;
- ai sensi dello Statuto sociale il Comune di Fidenza è titolare di specifici poteri di direttiva nonché di nomina e revoca degli amministratori; è chiamato ad esprimere un consenso determinante rispetto alle decisioni più importanti della società; riceve una rendicontazione gestionale e finanziaria dell'organo amministrativo della società per l'esercizio di un controllo infrannuale e consuntivo;
- le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea della società nonché dal Consiglio comunale di Fidenza (come da prot. PG/AT n. 0006231 del 26 settembre 2018), in adeguamento ai rilevati posti da parte dell'Agenzia, evidenziano un consistente riduzione dell'oggetto sociale che è stato così circoscritto alla gestione dei rifiuti urbani; l'inserimento della clausola secondo la quale, così come richiesto dal sopra citato art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, oltre l'80 % del fatturato della società deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente locale socio; la precisazione che la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale di servizio pubblico della società;

- in concreto, l'ultimo bilancio disponibile (anno 2017), approvato a valle della trasformazione societaria citata in premessa effettuata nell'ambito del piano di razionalizzazione del comune di Fidenza, e il Piano Economico Finanziario 2019–2033 asseverato dimostrano che oltre l'80% del fatturato totale medio di San Donnino Multiservizi S.r.l. è effettuato nello svolgimento dei compiti di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

**ritenuto** dunque che, come meglio descritto nella Relazione ex art. 34 d.l. n. 179/2012, richiamata:

- in relazione al modello societario proposto per il nuovo affidamento del servizio nel territorio del Comune di Fidenza, sussistono tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento *in house*, richiamati più sopra;
- il progetto industriale proposto da San Donnino Multiservizi S.r.l. assicura i livelli prestazionali definiti dall'Agenzia nella pianificazione d'ambito coerentemente alle caratteristiche e alle esigenze del territorio di riferimento;

**considerato** che l'analisi dei profili economico-finanziari della scelta della forma di gestione suddetta, condotta in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Ferrara, ne evidenzia la congruità e la sostenibilità per l'intera durata dell'affidamento ossia per quindici anni decorrenti dal 2019 ed, in particolare, il Piano Economico Finanziario relativo alla proposta di gestione del servizio rifiuti urbani nel Comune di Fidenza della società San Donnino Multiservizi S.r.l.:

- risulta sostenibile dal punto di vista economico-patrimoniale e finanziario per l'intera durata della concessione;
- si dimostra nel complesso migliorativo rispetto all'ammontare del Piano Economico Finanziario contenuto nel Piano d'ambito e congruo rispetto alle modalità operative e agli standard quali quantitativi individuati nel medesimo Piano;
- risulta mediamente allineato agli indicatori derivanti dall'analisi condotta rispetto ai piani economico-finanziari degli operatori economici attualmente concessionari, di cui l'Agenzia conserva agli atti la documentazione;

**ritenuto** dunque, per le motivazioni meglio descritte nella Relazione ex art. 34 d.l. n. 179/2012, di esprimere una valutazione positiva in merito alla congruità economica del piano presentato dalla società San Donnino Multiservizi S.r.l. nonché della sua adeguatezza rispetto alle esigenze del territorio di riferimento;

**valutato** che, rispetto agli altri modelli consentiti dalla normativa, il modulo organizzativo dell'*in house providing* proposto è in grado di assicurare particolari benefici alla collettività di riferimento poiché:

- consente all'ente locale socio di svolgere direttamente le funzioni di indirizzo e controllo del servizio;
- assicura il soddisfacimento degli interessi della comunità locale senza che a questi venga anteposta la mera logica del profitto (si veda in tal senso l'obbligo di destinare integralmente gli utili netti derivanti dalla gestione del servizio a nuovi investimenti e al miglioramento del medesimo servizio, ai sensi dell'art. 32 del nuovo Statuto di San Donnino Multiservizi S.r.l. (D.C.C. di Fidenza n. 34 del 28 giugno 2018 e dall'Assemblea della società del 24 luglio 2018);
- si caratterizza in ogni caso per un approccio imprenditoriale, necessario per garantire un elevato livello qualitativo delle prestazioni e il perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza;
- tende ad assicurare un impiego ottimale delle risorse introitate attraverso la tariffa, sotto lo stretto controllo e la direzione dell'ente locale socio;

**dato atto** che risultano rispettati gli obblighi di servizio pubblico e universale (uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, chiarezza, sicurezza e privacy) che troveranno, inoltre, pieno e completo accoglimento nella Carta del servizio che il gestore sarà tenuto ad adottare nel rispetto dello schema approvato dall'Agenzia;

**considerato:**

- l'allegato Schema di Contratto di servizio e dei relativi documenti allegati definiti dall'Agenzia per la regolazione del rapporto con il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani San Donnino Multiservizi S.r.l. come indicati di seguito:
  - Disciplinare Tecnico e relativi allegati;
  - Allegato A "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per il Comune di Fidenza (PR)";
  - Allegato B "Elenco dei prezzi unitari";
  - Allegato C "Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati";
  - Allegato D "Regolazione economica dei proventi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai";
  - Allegato E "Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai";
  - Allegato F "Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base";
  - Allegato G "Beni strumentali di cui all'art. 14, c. 1;
  - Allegato H "Penali";
  - Allegato I "Piano Economico Industriale";

- che, ai sensi dell'art. 4 del suindicato Contratto di servizio, il gestore è obbligato all'erogazione del servizio per quindici anni decorrenti dall'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 203 del d.lgs. n. 152/2006;
- che il Piano Economico Industriale (PEI), allegato allo Schema di Contratto, è finalizzato alla determinazione del corrispettivo della società di gestione, in coerenza con le condizioni economiche presentate nel Piano Economico Finanziario di cui alla presente deliberazione;

**dato atto** che lo Schema di Contratto di servizio di cui alla presente deliberazione prevede:

- rispettivamente agli artt. 51 e 52 una fideiussione bancaria o assicurativa costituita obbligatoriamente a garanzia delle obbligazioni del gestore affidatario e idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità per danni che dovessero derivare dallo svolgimento del servizio, le quali dovranno essere consegnate all'Agenzia prima della sottoscrizione del Contratto di servizio per formarne parte integrante;
- all'art. 42, che il gestore è tenuto a redigere la propria Carta del servizio nel rispetto della normativa vigente e sulla base dello schema deliberato dall'Agenzia, alla quale inoltre la Carta deve essere sottoposta per l'approvazione;

**ritenuto**, per le ragioni evidenziate in premessa e nella suindicata Relazione ex art. 34 in merito alla congruità giuridica, tecnica ed economia del modello prescelto dell'*in house providing*, secondo i contenuti del progetto industriale di San Donnino Multiservizi S.r.l.:

- di confermare la scelta della forma di gestione dell'*in house providing* ai fini dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza (PR) secondo i contenuti del progetto industriale presentato dalla società San Donnino Multiservizi S.r.l.;
- di affidare pertanto il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel suindicato bacino territoriale alla società San Donnino Multiservizi S.r.l. secondo la forma organizzativa dell'*in house providing*, a conclusione delle attività procedurali avviate con precedente deliberazione di questo Consiglio d'Ambito n. 55 del 25 luglio 2018;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006, la durata del presente affidamento in 15 anni decorrenti dal 1 gennaio 2019;
- di approvare lo Schema di Contratto di servizio e i relativi documenti allegati definiti dall'Agenzia per la regolazione del rapporto con il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani San Donnino Multiservizi S.r.l. come indicati di seguito, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:
  - Disciplinare Tecnico e relativi allegati;
  - Allegato A: "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per il Comune di Fidenza (PR)";
  - Allegato B: "Elenco dei prezzi unitari";
  - Allegato C: "Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati";

- Allegato D: “Regolazione economica dei proventi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai”;
  - Allegato E: “Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai”;
  - Allegato F “Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base”;
  - Allegato G: “Beni strumentali di cui all’art. 14, c.1”;
  - Allegato H: “Penali”;
  - Allegato I “Piano Economico Industriale”;
- di dare atto che saranno allegate al Contratto di Servizio sottoscritto con il gestore affidatario San Donnino Multiservizi S.r.l., fideiussione bancaria o assicurativa e copia della polizza assicurativa, come previsto rispettivamente negli artt. 51 e 52 dello Schema di Contratto di servizio;
  - di dare atto che la società San Donnino Multiservizi S.r.l., così come previsto nell’art. 42 del suindicato Schema di Contratto di servizio, è tenuta a redigere la propria Carta del servizio nel rispetto della normativa vigente e sulla base dello schema deliberato dall’Agenzia nonché a sottoporre la Carta all’approvazione dell’Agenzia;
  - di approvare la Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, predisposta dagli uffici dell’Agenzia e allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nella quale si dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma *in house providing* prescelta e se ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, comprensiva del Piano Economico Finanziario asseverato da istituto di credito;
  - di incaricare il Direttore dell’Agenzia della stipula del Contratto di Servizio con la società affidataria San Donnino Multiservizi S.r.l. secondo lo schema approvato con la presente deliberazione e relativi allegati, come più sopra individuati, salvo modifiche non sostanziali;

**richiamate** le Linee Guida n. 7 dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016 che, con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli Enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell’art. 3-*bis*, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-*bis* (punto 3.2 delle Linee Guida);

**preso atto** che l’obbligo di procedere all’iscrizione della società San Donnino Multiservizi S.r.l. all’elenco degli organismi *in house* delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori, fra cui come detto anche gli Enti di governo d'ambito, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* decorre per i nuovi affidamenti diretti dal 1 gennaio 2018 (come da Comunicato del Presidente del 29 novembre 2017) mediante l'apposita sezione compresa nel portale dei servizi on - line dell'Autorità;

**considerato** che, al fine di procedere ad effettuare l'iscrizione all'Elenco ANAC mediante la procedura prevista dalle Linee Guida da effettuarsi mediante le modalità sopra descritte, è necessario acquisire lo Statuto societario regolarmente registrato con atto notarile e depositato nel registro delle imprese territorialmente competente tenuto conto che si tratta del principale documento societario contenente informazioni sostanziali affinché l'Autorità anticorruzione possa considerare conforme l'affidamento diretto di cui alla presente Deliberazione;

**preso atto** che, al momento, si è in attesa dell'invio dell'atto notarile di registrazione del suddetto Statuto societario da parte di San Donnino Multiservizi s.r.l.;

**ritenuto** di trasmettere la presente deliberazione al comune di Fidenza e alla società San Donnino Multiservizi S.r.l.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**a voti unanimi e palesi**

## **DELIBERA**

1. di confermare la scelta della forma di gestione dell'*in house providing* ai fini dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza (PR), secondo i contenuti del piano industriale della società San Donnino Multiservizi S.r.l. di cui in narrativa quale modello assistito da congruità dei profili giuridici, tecnico-gestionali ed economico-finanziari;
2. di affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza (PR), per quanto al precedente punto 1., alla società San Donnino Multiservizi S.r.l., secondo la forma organizzativa dell'*in house providing*, a conclusione delle attività procedurali di cui alla deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 55 del 25 luglio 2018;

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 152/2006, la durata del presente affidamento in 15 anni decorrenti dal 1 gennaio 2019;
4. di approvare l'allegato Schema di Contratto di servizio e i relativi documenti allegati definiti dall'Agenzia per la regolazione del rapporto con il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani San Donnino Multiservizi S.r.l., come indicati di seguito che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
  - Disciplinare Tecnico e relativi allegati;
  - Allegato A: "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali e degli obiettivi per il Comune di Fidenza (PR)";
  - Allegato B: "Elenco dei prezzi unitari";
  - Allegato C: "Regolazione economica degli oneri per il trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati";
  - Allegato D: "Regolazione economica dei proventi per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti differenziati di cui agli accordi Anci-Conai";
  - Allegato E: "Regolazione economica dei costi/ricavi per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti differenziati diversi da quelli di cui agli accordi Anci-Conai";
  - Allegato F "Aggiornamento del corrispettivo per i servizi base";
  - Allegato G: "Beni strumentali di cui all'art. 14, c.1";
  - Allegato H: "Penali";
  - Allegato I "Piano Economico Industriale";
5. di dare atto che saranno allegate al Contratto di servizio sottoscritto con il gestore affidatario San Donnino Multiservizi S.r.l. fideiussione bancaria o assicurativa e copia della polizza assicurativa, come previsto rispettivamente negli artt. 51 e 52 dello Schema di Contratto di servizio;
6. di dare atto che la società San Donnino Multiservizi S.r.l., così come previsto nell'art. 42 dello Schema di Contratto di servizio di cui al precedente punto 4., è tenuta a redigere la propria Carta del servizio nel rispetto della normativa vigente e sulla base dello schema deliberato dall'Agenzia nonché a sottoporre la Carta all'approvazione dell'Agenzia;
7. di approvare la Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, predisposta dagli uffici dell'Agenzia e allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, nella quale si dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma *in house providing* prescelta e se ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, comprensiva del Piano Economico Finanziario asseverato da istituto di credito;
8. di incaricare il Direttore dell'Agenzia della stipula del contratto di servizio con la società affidataria San Donnino Multiservizi S.r.l. secondo lo schema approvato con la presente deliberazione e relativi allegati, come più sopra individuati, salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale;

9. di pubblicare la Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 sul sito istituzionale dell'Agenzia e di trasmetterla all'Osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il MISE ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, del d.l. n. 145/2013;
10. di procedere, ai sensi dell'art. 192, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 7 ANAC, previa acquisizione dello Statuto Societario registrato con atto notarile, all'iscrizione della società San Donnino Multiservizi S.r.l. all'Elenco degli organismi che operano mediante affidamenti in house istituito dall'Autorità nazionale Anticorruzione;
11. di dare mandato al R.A.S.A. (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante) di Atersir, nominato nella persona del dott. Stefano Miglioli, ad effettuare l'iscrizione di cui al punto precedente;
12. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente.

Allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 66 del 22 ottobre 2018

**Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la forma dell'*in house providing* alla società San Donnino Multiservizi S.r.l. nel bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza (PR)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente  
Area Servizio Gestione  
Rifiuti Urbani  
F.to Ing. Stefano Rubboli

Bologna, 22 ottobre 2018

Approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente

F.to Assessore Mirko Tutino

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 30 novembre 2018

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna